

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 15 gennaio 2013
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 6 luglio 2016
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. del

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di controlli interni del Comune di Pescia secondo quanto stabilito dagli artt. 49 e 147 e ss. Del D.Lgs. n.267/2000, restando ferme le altre forme di controllo esterno esercitate dai Revisori Contabili, **dal Nucleo di Valutazione** e dalla Corte dei Conti.

Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

1. Il Comune di Pescia istituisce il sistema dei controlli interni, articolato secondo le funzioni ed attività descritte negli artt. 49 e 147 e ss. del TUEL le cui finalità sono le seguenti:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170 comma 6 T.U.E.L., la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Il sistema dei controlli interni è pertanto strutturato nella seguente distinzione:

a) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva;

b) controllo di gestione e di qualità dei servizi: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, nonché orientato alla *customer satisfaction* mediante la definizione di specifici standard di qualità che consentano ai cittadini/utenti di confrontare il livello di qualità atteso rispetto a quello reale del servizio erogato;

c) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.;

d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata secondo standard qualitativi e quantitativi;

e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato alla costante verifica da parte del responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

3. Il sistema dei controlli interni viene disciplinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione.

4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale dell'ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo.

TITOLO II

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art. 3 - Controllo Preventivo

1. Il controllo preventivo è esercitato dal Dirigente responsabile del servizio cui compete l'emanazione dell'atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il Dirigente emette il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, mentre, qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, il Dirigente dei Servizi Finanziari emette il proprio parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. **In ogni caso il Segretario, quale garante della legalità dell'azione amministrativa, pur non sottoscrivendo materialmente le proposte di deliberazione, è comunque responsabile della legalità complessiva dell'atto ed ha il dovere di segnalare ai competenti organi comunali ogni eventuale vizio procedurale o di legittimità.**

2. In particolare, il Responsabile dei servizi finanziari, nell'effettuare in via preventiva il controllo contabile, non potrà dar corso ad atti di spesa qualora:

a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;

b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio;

c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;

d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;

e) non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

3. Ai sensi dell'art.147 bis T.U.E.L.267/2000, sono soggette al **controllo** del dirigente del Servizio anche tutte le determinazioni, o altri provvedimenti a rilevanza esterna, predisposte dalle Aree Organizzative dallo stesso delegate per le materie di competenza.

Ai fini della effettuazione del controllo da parte del dirigente, ogni determinazione a firma dell'Area Organizzativa delegata è trasmessa per conoscenza al dirigente stesso, che può esercitare il proprio potere sostitutivo bloccando l'iter della determinazione o annullandola in via di autotutela. Per gli atti che il dirigente sottoscrive personalmente, il controllo di regolarità amministrativa coincide con la sottoscrizione.

Art. 4 - Controllo Successivo

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva all'adozione dell'atto persegue le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, si svolge sotto la direzione del Segretario Generale ed è attuato dal NUCRAC – Nucleo di Controllo di regolarità Amministrativa e Contabile, di cui ai commi successivi.

Il controllo successivo comprende i seguenti atti: determinazioni di impegno di spesa, contratti ed altri atti amministrativi, scelti con le modalità di cui agli articoli del presente regolamento.

I Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa ed i responsabili del procedimento sono tenuti a trasmettere al NUCRAC informazioni utili alla valutazione degli atti.

Il sistema si ispira ai principi di auditing interno e di autotutela, anche al fine di rettificare, integrare e annullare i propri atti.

Il controllo viene effettuato sulle determinazioni, sui contratti ed altri atti amministrativi sottoscritti dai dirigenti e/o dagli incaricati di posizioni organizzative e alte professionalità, assunti, di norma, nel corso dei tre mesi precedenti.

La metodologia applicata nel controllo amministrativo deve essere preventivamente definita dal NUCRAC in termini generali.

L'individuazione degli atti da sottoporre a controllo, in numero congruo non inferiore comunque al 5% degli atti adottati annualmente, avviene attraverso una selezione casuale mediante sorteggio. Di tali atti, almeno il 50% deve riguardare le seguenti tipologie:

- Affidamenti di incarichi professionali;
- Conferimenti di servizi a terzi;
- Erogazioni di contributi, sussidi ed altre forme di benefici economici a persone fisiche e/o enti, società, associazioni;
- Concessioni di beni a titolo gratuito o a condizioni agevolate ed altre forme di attribuzione di vantaggi;
- Provvedimenti concessori in materia di edilizia privata.

Il NUCRAC, oltre al sorteggio di cui alla precedente lettera g), può sottoporre a controllo anche altri atti qualora vi siano fondati motivi di irregolarità in singoli atti;

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva viene esercitato, di norma trimestralmente, dal Nucleo di Controllo della Regolarità Amministrativa e Contabile (denominato NUCRAC), composto da:

- Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
- Presidente del Nucleo Tecnico di Valutazione;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il NUCRAC, per l'espletamento delle proprie funzioni, viene supportato da personale in servizio presso l'ente, da individuare a cura del Segretario Generale.

I risultati dei controlli esercitati, con segnalazione degli scostamenti rispetto alle disposizioni normative e regolamentari, agli strumenti di programmazione economico finanziaria, agli indirizzi e alle direttive interne dettate dagli organi preposti, vengono comunicati, a cura del Segretario Generale, ai competenti organi di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.

Il Segretario Generale trasmette le risultanze del controllo successivo, di norma ogni tre mesi, ai dirigenti, ai revisori dei conti, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale. Egli segnala direttamente ai Dirigenti e/o alle posizioni organizzative interessate le irregolarità rilevate affinché siano prontamente corrette. Il Dirigente e/o la posizione organizzativa interessati sono obbligati a comunicare tempestivamente al NUCRAC l'attività intrapresa, anche nel caso di riconferma dell'atto con motivate controdeduzioni.

Il NUCRAC dovrà provvedere a:

- prendere in esame gli atti monocratici e verificare il rispetto dei principi generali di regolarità, anche contabile, e legittimità, nonché il rispetto delle direttive interne;
- controllare l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria degli atti, la presenza nell'atto di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne e/o soggetti esterni coinvolti, l'avvenuta pubblicazione;
- verificare la corretta applicazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, compresi quelli in materia di appalti di forniture, lavori ed affidamento incarichi;
- Verificare che nella redazione degli atti siano state rispettate le normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

In base all'attività di controllo effettuata, vengono elaborati referti, di norma semestrali. I referti sono inviati al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione ed al Collegio dei al Collegio dei Revisori.

TITOLO III

CONTROLLO DI GESTIONE E DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 5 - Principi comuni

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

- a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
- c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

2. Il servizio del controllo di gestione è incardinato nel Servizio Finanziario del Comune in conformità alla struttura organizzativa dell'Ente. Il responsabile e coordinatore del servizio del controllo di gestione è il Dirigente del Servizio. Il servizio potrà avvalersi del personale dipendente per attività da espletare. Oltre all'utilizzazione dei dati contabili il sistema si avvale anche della elaborazione di eventuali dati extracontabili al fine della misurazione dei parametri ed obiettivi e del loro stato di avanzamento.

3. Ogni Dirigente dovrà individuare all'interno del proprio Servizio un referente che avrà cura di rilevare trasmettere i dati e le informazioni necessarie per l'efficiente gestione del sistema del controllo di gestione anche al fine di realizzare i report o referti con la periodicità stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

4. Nella definizione del piano della performance sono indicati:

- Gli obiettivi strategici a livello di ente per le funzioni fondamentali dell'amministrazione, attraverso il monitoraggio effettuato dal servizio controllo di gestione degli indicatori individuati;
- Gli obiettivi definiti nel piano triennale e il loro stato di avanzamento attraverso la misurazione di parametri ed indicatori atti a evidenziare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;

- Gli obiettivi annuali, declinati dal piano triennale, con evidenziazione dei parametri ed indicatori di misurazione atti a monitorare il loro stato di avanzamento.

5. Ogni dirigente avrà cura di indicare nella relazione previsionale e programmatica gli obiettivi triennali come desumibili dal piano triennale della performance. Spetta, altresì, ad ogni dirigente la compilazione della relazione annuale delle attività previste nel piano della performance, avvalendosi dei risultati del controllo di gestione. In caso di monitoraggio delle attività annuali i Dirigenti avranno cura di indicare attraverso una propria relazione sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi annuali.

6. Per la qualità dei servizi i dirigenti di ogni settore, a partire dalla data prevista dalle disposizioni legislative vigenti, sono responsabili della redazione e tenuta della carta dei servizi in cui siano definiti i principi e le modalità con cui sono erogati i servizi ai cittadini, dovranno evidenziare *ex ante* annualmente i parametri qualitativi da raggiungere evidenziando a consuntivo i risultati ottenuti rispetto agli standard definiti. In particolare, nella definizione delle singole procedure, dovranno essere evidenziati i tempi medi del rilascio delle autorizzazioni, dei certificati, delle risposte date all'utenza, dei tempi medi di attesa per le attività di sportello, della correttezza delle risposte fornite e quant'altro ritenuto utile per la misurazione della performance qualitativa. Ogni dirigente avrà cura di indicare sul sito web istituzionale tutte le informazioni necessarie affinché gli utenti esterni, a cui sono rivolti i servizi, abbiano tutte le indicazioni utili per la corretta implementazione delle procedure, indicando il responsabile del procedimento, il responsabile dell'adozione dell'atto finale, i tempi previsti di conclusione del procedimento, il trattamento di eventuali dati sensibili, la modulistica per ogni procedimento aggiornata in funzione della legislazione vigente. In merito alla misurazione della qualità delle prestazioni rese, il servizio di controllo di gestione potrà avvalersi di ulteriori tecniche di analisi quali la somministrazione di questionari via internet, ovvero direttamente all'utenza, atti a misurare la qualità del servizio reso.

7. Ai dirigenti che non adempiono alle obbligazioni previste nei punti precedenti non potrà essere erogata la retribuzione di risultato fino al loro adempimento. I dirigenti a loro volta valuteranno i propri responsabili di Area Organizzativa sulla base degli stessi parametri sopra evidenziati.

8. E' fatto obbligo ad ogni dirigente di inviare per la pubblicazione sul sito informatico web dell'Ente i costi per i servizi resi e la loro evoluzione nel tempo.

Art. 6 - Definizione degli indicatori di Ente

1. Il servizio di controllo di gestione ha cura di pubblicare annualmente sul sito web del comune i seguenti indicatori di Ente e la loro evoluzione negli anni a cui è legata una relazione annuale di sintesi:

- Indicatori di composizione delle entrate correnti. Utilizzando i conti consuntivi saranno forniti i quattro indicatori:

1. Indice di autonomia finanziaria = rapporto percentuale tra (Entrate tributarie, tit. I + Entrate extratributarie, tit. III) e Totale entrate correnti (tit. I, II, III)

2. Indice di dipendenza finanziaria = rapporto percentuale tra Trasferimenti correnti (tit. II) e Totale entrate correnti

3. Indice di autonomia impositiva = rapporto percentuale tra Entrate tributarie e Totale entrate correnti

4. Indice di autonomia tariffaria = rapporto percentuale tra Entrate extratributarie e Totale entrate correnti;

- Indicatori di composizione delle spese correnti. Utilizzando i seguenti indicatori :

1) Entrate correnti / Spese correnti;

2) Indice di rigidità strutturale della spesa corrente = rapporto percentuale tra (Spese per il personale + Quote di ammortamento mutui) e Totale entrate correnti (tit. I + II + III);

- Indicatori di modalità di finanziamento degli investimenti, utilizzando i seguenti indicatori:
 1. Rapporto tra Avanzo di amministrazione utilizzato e Spese in conto capitale (tit. II);
 2. Rapporto tra Assunzione di mutui e prestiti (tit. V, cat.3 e 4) e Spese in conto capitale;
 3. Rapporto tra Avanzo di amministrazione utilizzato e Spese in conto capitale (tit. II);
 4. Rapporto tra Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV, cat. 1) e Spese in conto capitale;
 5. Rapporto tra Trasferimenti ricevuti (tit. IV) e Spese in conto capitale;
- Indice di pressione finanziaria = Rapporto tra Entrate tributarie ed extra tributarie (tit. I e III) e popolazione;
- Indice di pressione tributaria = Rapporto tra Entrate tributarie (tit. I) e popolazione;
- Indice di intervento regionale = Rapporto tra Trasferimenti regionali (tit. II, cat. 2) e popolazione.
- Indice di realizzazione delle entrate e delle spese = rapporto tra Riscossioni/Pagamenti e Accertamenti/Impegni;
- Indice di formazione dei residui = rapporto tra (Differenza tra accertamenti e riscossioni/Differenza tra impegni e pagamenti) e Accertamenti/Impegni;
- Indice di smaltimento dei residui = rapporto tra Riscossioni in conto residui/Pagamenti in conto residui e Residui iniziali;
- Indice di incidenza dei residui = rapporto (percentuale) tra Residui finali e Stanziamenti in conto competenza.

TITOLO IV

CONTROLLO STRATEGICO

Art. 7 – Il Controllo Strategico

1. A partire dalla data prevista dalle disposizioni legislative vigenti, l'amministrazione nella propria attività di programmazione individua una mappa strategica su cui muoversi nel lungo termine. Alla citata mappa strategica, nel bilancio di previsione e nella relazione illustrativa al bilancio di previsione triennale sono indicate le attività strategiche di programmazione a cui sono associate annualmente obiettivi strategici definiti nel piano annuale degli obiettivi e nel piano della performance in concomitanza con l'approvazione dei PEG di ciascun Servizio.
2. Al fine del miglioramento continuo delle attività e del monitoraggio il Comune si dota di un piano della performance così come definito dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato, nel quale sono riportati obbligatoriamente, per singolo Servizio, ed assegnati ai dirigenti gli obiettivi strategici.
3. La definizione della mappa strategica, dei programmi strategici e degli obiettivi triennali ed annuali, sono definiti da una struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco. La citata struttura può essere interna o demandata all'Organismo Indipendente di Valutazione di cui l'amministrazione si dota per la valutazione delle prestazioni dirigenziali. Alla stessa in ogni caso partecipa il Segretario Generale.
4. Nella definizione degli obiettivi strategici annuali gli stessi devono indicare le risorse economiche interne ed esterne per la loro realizzazioni, la tempistica delle singole azioni in cui sono suddivisi gli obiettivi ed il grado di avanzamento degli stessi;
5. La citata struttura monitora, almeno semestralmente, l'andamento degli obiettivi strategici, riferisce al Sindaco delle singole azioni realizzate, propone i necessari aggiustamenti, quantifica i costi e le risorse impiegate rispetto a quelle previste. Qualora per eventi imprevisti le azioni in cui sono suddivisi gli obiettivi non possano essere raggiunte, di concerto con il Sindaco, riferisce alla struttura di competenza le eventuali azioni correttive da effettuare;

6. La struttura competente si avvale del controllo di gestione e degli altri controlli interni, propone la valutazione sull'attuazione dei singoli obiettivi e riferisce annualmente alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale attraverso specifiche relazioni;

7. Ai dirigenti che non collaborino con la struttura del controllo strategico, in sede di definizione sia degli obiettivi che delle azioni, ovvero in sede di monitoraggio degli stessi, può essere non erogata la retribuzione di risultato. Nei casi più gravi la mancata collaborazione sarà oggetto di specifico procedimento disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO V

CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

Art.8 – Modalità di controllo

1. L'amministrazione utilizza il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, quale regola contabile nei confronti delle proprie società partecipate non quotate, l'inizio del cui adempimento è previsto dalle disposizioni legislative vigenti;

2. All'inizio dell'anno vengono stabiliti i requisiti minimi dei servizi da erogare all'utenza, partendo dai singoli contratti di servizi; i dirigenti responsabili definiscono all'inizio dell'anno specifici indicatori di qualità o standard di servizi, a cui la società partecipata è obbligata a dare riscontro mediante opportuni monitoraggi, definendo una carta dei servizi con previsione di penali in caso di servizi effettuati in ritardo o di minore consistenza rispetto agli standard qualitativi definiti. Sono da considerarsi standard qualitativi, i tempi di risposta all'utenza, il tempo di attesa agli sportelli, l'erogazione dei servizi previsti nei singoli contratti di servizio secondo le specifiche tecniche definite all'inizio dell'anno, il rispetto dei tempi programmati o della periodicità degli stessi, la cortesia usata nei confronti degli utenti. Alla società è fatto obbligo di inserire nel proprio sito internet tali informazioni.

3. L'amministrazione definisce annualmente obiettivi gestionali minimi attraverso indicatori economici, finanziari, contabili e organizzativi. Ove possibile la società si dota di un piano della performance definito di concerto con l'amministrazione.

4. Il controllo dell'amministrazione si esercita, altresì, nei confronti della società partecipata anche in merito ai controlli del rispetto delle norme di legge sui vincoli della finanza pubblica.

5. Il responsabile dei servizi finanziari vigila costantemente sull'equilibrio economico-finanziario delle società partecipate, propone eventuali azioni correttive in itinere qualora ritenute necessarie, effettua annualmente una relazione nella quale siano evidenziati: i livelli qualitativi dei servizi erogati sulla base degli standard definiti ad inizio anno, il raggiungimento degli obiettivi gestionali, la corretta gestione economica e finanziaria della società, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La relazione, inoltre, deve evidenziare la coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale; ai relativi costi/benefici; all'appropriatezza del modulo gestionale; alla comparazione dei vantaggi/svantaggi con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi, alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

TITOLO VI

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 9 – Gli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del servizio finanziario e la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, con il coinvolgimento attivo della Giunta, del Segretario Generale e dei Dirigenti secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo effettuato si concretizza nell'attuazione dei seguenti principi:

a) Si attua in via prevalente il principio contenuto nell'art. 162, comma 6, del TUEL il quale prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione sia nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente. Tale equilibrio inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

b) L'utilizzo delle anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo volta a superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non quale fonte sistematica di finanziamento dell'Ente, dato che il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo corrispondente all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. Tale principio è comunque da conciliare con la puntualità dei pagamenti ai fornitori nei termini di legge.

c) I residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi: A tal fine, in merito ai residui attivi (entrate accertate e non incassate) si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare. Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, pertanto, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, il comune procede ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi. Tale operazione di riaccertamento, in relazione ai residui attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente. Tale controllo ha natura sostanziale e non solo formale. I singoli dirigenti oltre a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, devono anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza. Qualora il credito, a seguito di tale verifica, non sia più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile, lo stesso sarà stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio, in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale, fino al compimento del termine prescrizione. Scaduto tale termine il credito sarà eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione dello stesso.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art.10 – Norma di rinvio

1.Per quanto concerne l'applicazione del comma 1 lett. a) dell'art.3 del D.L.174/2012 convertito in L.213/2012, che introduce l'art.41 bis al T.U.E.L.267/2000 in ordine agli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo, si provvederà mediante

inserimento della disciplina nel piano triennale della trasparenza o mediante previsione regolamentare.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del vigente Statuto comunale.

2. Il sistema dei controlli interni così come delineato, dalla sua data di approvazione, sostituisce eventuali disposizioni contrarie rinvenibili negli atti adottati dall'ente e modificano altresì il regolamento di contabilità, integrandolo delle disposizioni qui contenute.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Sistema dei controlli interni

TITOLO II – CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art. 3 – Controllo preventivo

Art. 4 – Controllo successivo

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE E DI QUALITA' DEI SERVIZI

Art. 5 – Principi comuni

Art. 6 – Definizione degli indicatori di ente

TITOLO IV – CONTROLLO STRATEGICO

Art. 7 – Il controllo strategico

TITOLO V – CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Art. 8 – Modalità di controllo

TITOLO VI – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 9 – Gli equilibri finanziari

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 10 – Norma di rinvio

Art. 11 – Entrata in vigore